

**Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione nelle Marche
e dell'Età Contemporanea
Ascoli Piceno**

**Istituto Provinciale di Storia Contemporanea
(denominazione breve)**

Parte I

Principi generali

Art. 1

Costituzione dell'Associazione

L'Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche ,la cui attività non ha fini di lucro, è associato all'Istituto Nazionale di Milano e all'Istituto Regionale di Ancona.

L'Istituto Nazionale, fondato nel 1949 e istituito il 28/1/1951 (con atto notaio Marchetti n. di repertorio 8790) con il compito di raccogliere, conservare e studiare le carte della Resistenza, riconosciuto con Legge 16/1/1967, n. 3, ha natura di associazione di diritto privato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo delegato n. 419 del 29/10/99, ha propria personalità giuridica ed autonomia amministrativa.

Art. 2

Compiti e finalità

L'Istituto prov.le per la storia del movimento di liberazione di Ascoli Piceno fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza e sugli ideali di antifascismo, democrazia, libertà e pluralismo culturale espressi nella Costituzione repubblicana.

Si propone di operare su tre grandi aree:

Documentazione:

- ❑ Conservare e valorizzare il proprio patrimonio documentario, di cui sono parte consistente e qualificante i documenti dell'antifascismo e della resistenza;
- ❑ Raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive e studiare il nesso tra memoria e storia contemporanea;

- Raccogliere, ordinare e mettere a disposizione degli studiosi, anche in collaborazione con gli Archivi di Stato, le fonti per lo studio della storia contemporanea nazionale ed internazionale;

Ricerca e Divulgazione: promuovere la ricerca sulla storia contemporanea

- Assicurare la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei (pubblicazioni, anche periodiche, convegni, seminari, mostre, audiovisivi, strumenti informatici, eccetera);
- Fornire agli studiosi la consulenza e i servizi culturali utili alla ricerca, nei settori di archivio, biblioteca e didattica, anche in collaborazione con le strutture degli Istituti e degli Enti associati;

Didattica e Formazione:

- Svolgere attività di formazione e aggiornamento dei docenti, di ricerca, mediazione e consulenza didattica, stabilendo rapporti di collaborazione con il Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca, le istituzioni scolastiche e il mondo della scuola e promovendo forme di comunicazione e divulgazione, (iniziative editoriali e strumentazioni informatiche, lezioni, corsi, convegni, seminari, ecc.);
- Fornire mezzi e supporti per la formazione professionale di giovani ricercatori.

Per le tre Aree si proporrà di promuovere, anche in collaborazione con gli Enti Locali, le Università e con altri Enti di ricerca ed Istituzioni a livello locale, nazionale e internazionale, l'integrazione dei servizi erogati e della ricerca sulla storia contemporanea.

L'Istituto può altresì promuovere o aderire a Consorzi o Associazioni temporali per il raggiungimento di fini specifici.

Art. 3

Sezioni Locali

Fanno parte di diritto dell'Associazione le Sezioni per la storia della resistenza e della società contemporanea locali, già associati all'Insmli, che approveranno il presente Statuto in sede di assemblea di prima adozione.

Ciascuna Sezione locale o Ente associato mantiene la propria autonomia funzionale e gestionale e si impegna a chiedere agli Enti locali apposite sedi per le Sezioni e finanziamenti per il loro funzionamento.

Art. 4

Adesione, recesso, esclusione

Le nuove adesioni dei singoli soci e delle sezioni locali, devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'adesione ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Ciascun soggetto aderente ha facoltà di recedere dall'Associazione comunicando la decisione al Consiglio di Amministrazione .

Il recesso decorre dal 1 Gennaio dell'anno successivo.

Per poter essere associati è necessario aver approvato questo Statuto.

A seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Soci può essere escluso il soggetto cui vengano meno i requisiti di ammissione o che abbia compiuto gravi violazioni dello Statuto e dei suoi principi ispiratori.

Art. 5

Quote di partecipazione

Per l'adesione all'Istituto provinciale di storia contemporanea l'Assemblea dei soci può stabilire le quote annuali dei soggetti associati .

Parte II

Organi dell'Associazione

Art.6

Sono organi dell'Istituto provinciale di storia contemporanea :

1. L'Assemblea generale dei soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione (ex Comitato direttivo);
3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente;
5. Il Comitato Scientifico;
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono organi consultivi i Dipartimenti universitari o organizzazioni culturali del territorio.

Sono organi temporanei dell'Istituto le Associazioni ed i Consorzi di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 7

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è formata dai Soci e dai rappresentanti degli associati.

Art. 8

Compiti e attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci determina gli indirizzi di politica generale, culturale, scientifica ed economica dell'Ente e vigila sulla loro attuazione.

Essa è convocata ogni tre anni per il rinnovo delle cariche istituzionali e provvede a:

- Approvare la relazione di attività predisposta dalla presidenza;
- Eleggere gli undici membri del Consiglio d'Amministrazione con qualificate competenze nei settori di attività dell'Istituto e con responsabilità specifiche per ogni settore di attività e di progetto ;
- Eleggere i tre membri del collegio dei Revisori dei Conti ed i due membri supplenti;
- Fornire indicazioni generali per la composizione del Comitato Scientifico;

- Approvare le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Istituto a maggioranza di 2/3 nel primo caso e di metà più uno degli iscritti nel secondo.

L'Assemblea dei soci è convocata annualmente (di norma entro il mese di Giugno) e provvede a:

- Approvare il programma di attività svolto dal Consiglio d'Amministrazione nell'anno precedente;
- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- Deliberare in merito all'adesione di nuovi associati;
- Nominare i soci onorari che partecipano all'Assemblea dei soci con voto consultivo;
- Ratificare le eventuali cooptazioni avvenute nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Convocazioni e sessioni

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Istituto che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

Si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione o lo richieda un 1/3 dei suoi componenti o 1/5 degli associati.

L'Assemblea dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei suoi iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Solo le deliberazioni riguardanti eventuali modifiche statutarie necessitano della maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea dei soci.

I verbali dell'Assemblea dei soci sono firmati dal Presidente e dal Direttore che funge da segretario o da un suo delegato.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente dell'Istituto che lo presiede, del Vicepresidente e di nove Consiglieri.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge il Presidente dell'Istituto e il Vice Presidente.

Ad esso partecipano senza diritto di voto, il Direttore, il Coordinatore Scientifico e il Tesoriere, il cui parere nelle materie delle rispettive competenze è obbligatorio.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni .

Alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione cessati prima della scadenza procede il Consiglio stesso per cooptazione.(nella cooptazione si darà di norma la preferenza al primo nominativo non risultato eletto)

I membri così nominati scadono all'ordinaria scadenza del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è prevista per atti contrari alle finalità dello Statuto.

Art. 11

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione ed è convocato dal Presidente dell'Istituto, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di più della metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Direttore , che garantisce l'attuazione delle deliberazioni contenute.

Il Consiglio d'Amministrazione si articola in Commissioni tematiche e Servizi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- ❑ Elaborare ed approvare i programmi di lavoro e predisporre disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre all'Assemblea dei soci, ivi compresi il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- ❑ Nominare Il Direttore;
- ❑ Nominare il Comitato Scientifico ed eventuali altre Commissioni consultive;
- ❑ Nominare il Tesoriere;
- ❑ Nominare il Coordinatore Scientifico unitamente al Comitato Scientifico in seduta congiunta;
- ❑ Nominare le Commissioni di lavoro ed i Servizi ;
- ❑ Elaborare e approvare i regolamenti per il miglior funzionamento degli uffici e dei Servizi;
- ❑ Disporre l'accettazione o meno di lasciti e donazioni;
- ❑ Decidere in merito alle controversie interne ed esterne;
- ❑ Il Consiglio di Amministrazione può attribuire speciali mansioni ai suoi componenti;

Tutte le nomine di cui sopra devono essere espresse a maggioranza assoluta.

Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità finanziaria e civile dell'istituto.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

A lui spettano le seguenti competenze :

- ❑ Convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno
- ❑ Sovrintendere alla gestione amministrativa, culturale e scientifica dell'Istituto partecipando ,ove è ritenuto necessario, agli incontri del Comitato scientifico, delle Commissioni e dei Servizi
- ❑ La responsabilità e la cura delle attività e delle iniziative dell'Istituto in conformità alle finalità dello Statuto e alle indicazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità nelle deliberazioni con diritto di voto, in materie contabili-amministrative prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è membro di diritto del Comitato scientifico.

Lo stesso Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 13

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è garante della attività scientifica e culturale dell'Istituto.

Il Comitato Scientifico è costituito da un minimo di sei o massimo di nove studiosi, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Esso resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato scientifico dovranno avere la qualifica di socio.

Le sedute sono convocate e presiedute dal Coordinatore Scientifico e concordate con il Direttore dell'Istituto.

Il Comitato scientifico ha il compito di:

- ❑ Predisporre le linee generali del programma scientifico annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
- ❑ Proporre al medesimo C. di A. ipotesi di progetti di ricerca nelle tre aree di attività; criteri di raccolta e di conservazione e classificazione della documentazione archivistica e libraria;
- ❑ Proporre al C. di A. iniziative per la ricerca e le pubblicazioni di carattere storiografico, didattico e di alta divulgazione;

- Proporre al C. di A. iniziative, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statuari.
- Il parere del Comitato Scientifico può essere richiesto tutte le volte in cui gli organi di amministrazione lo ritengano opportuno.

Art. 14

Il Coordinatore Scientifico

Il Coordinatore Scientifico coordina, armonizza e sovrintende all'attività del Comitato Scientifico , curando in particolare la realizzazione delle proposte avanzate dallo stesso Comitato Scientifico e deliberate dagli organi competenti dell'Associazione per quanto attiene all'attività scientifica.

Partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, presiede e coordina il Comitato Scientifico e nomina un segretario per la stesura dei verbali.

Il Coordinatore scientifico è nominato in apposita seduta congiunta del C.d A. e del Comitato scientifico.

Parte III

Organi di gestione

Art. 15

Il Direttore

Il coordinamento delle attività e della gestione ordinaria ed amministrativa dell'Associazione è affidato al Direttore (di norma comandato ai sensi delle norme vigenti) in base agli indirizzi del Assemblea dei soci e in attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente, con l'osservanza dei criteri dettati dallo Statuto e dai regolamenti.

Al Direttore , che svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, compete l'adozione ed attuazione degli atti di gestione con potere di firma.

In particolare al Direttore compete l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi dell'Associazione.

Art. 16

Personale

L'Istituto Provinciale può avvalersi di personale volontario, dipendente, consulenti e borsista. Può anche avvalersi di comandati dalla Pubblica amministrazione, in base al disposto dell'art. 7 della Legge del 16 gennaio 1967, n. 3 e a seguito di apposite convenzioni, da enti privati per impiegarli in attività inerenti ai loro profili professionali.

Le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sono determinate da un apposito regolamento.

Per lo svolgimento della propria attività scientifica e culturale il C. d A. dell'Istituto può inoltre attribuire incarichi di collaborazione ad esperti anche esterni o consorziarsi con Enti e soggetti associati.

Parte IV

Il controllo interno

Art. 17

Principi del controllo

Il bilancio di previsione, quello consuntivo e i documenti contabili dovranno essere predisposti in modo da favorire una loro lettura per programmi e obiettivi, onde consentire, oltre al controllo finanziario, anche quello economico- funzionale. La struttura di tali documenti contabili è determinata dal regolamento di contabilità.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dal Collegio stesso e dovrà essere iscritto all'Albo dei Commercialisti e Ragionieri e a quello dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Parte V

Esercizio finanziario

Art. 19

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono presentati con apposite relazioni dal Tesoriere al Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori all'Assemblea dei soci che delibera in merito.

Art. 20

Quote di partecipazione e contributi

Agli oneri per il funzionamento l'Istituto provvede attraverso:

- ❑ Le quote annuali dei soci e associati;
- ❑ Il contributo ordinario della Regione e degli Enti Locali;
- ❑ Eventuali contributi straordinari della Regione, e contributi, continuativi o una tantum, di Enti pubblici, nonché di Enti e soggetti, persone fisiche o giuridiche, di diritto privato;
- ❑ I proventi derivanti dall'attività e dai servizi prestati;
- ❑ Eventuali rendite di depositi, lasciti e simili;
- ❑ Eventuali convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati.

Art 20 bis

Tutte le convenzioni in atto risultano assunte dal presente Statuto.

Art. 21

L'Istituto ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli iscritti la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio alla Provincia in forme atte a garantire la conservazione unitaria del patrimonio archivistico e bibliografico ed il suo uso pubblico.

Parte VI

Disposizioni finali

Art. 22

I regolamenti

Entro un anno dall'approvazione del presente Statuto dovranno essere predisposti il regolamento di funzionamento degli organi statutari, quello di organizzazione dei servizi e quello di contabilità.

Statuto approvato dall'Assemblea generale dei Soci il 14 Giugno 2002 e ratificato dal nuovo Consiglio di Amministrazione in data 16 Luglio 2002.

Entro un anno dall'approvazione del presente Statuto dovranno essere predisposti il regolamento di funzionamento degli organi statutari, quello di organizzazione dei servizi e quello di contabilità.